

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 367 DEL 01/03/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: STIPULA CONVENZIONE CON LA SCUOLA EUROPEA DI FORMAZIONE IN
PSICOTERAPIA FUNZIONALE DI PADOVA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PRESSO
LE STRUTTURE DELL'AZIENDA ULSS7 PEDEMONTANA

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 354/24

Il Direttore dell'U.O.C Affari Generali nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che in data 11.12.2023, con nota prot. n. 103629, è pervenuta a questa Azienda da parte della Scuola Europea di Psicoterapia Funzionale di Padova, la richiesta di stipulare la convenzione per il tirocinio formativo e di orientamento finalizzato alla formazione in psicoterapia.

Rilevato che con email del 1.02.2024 è pervenuto il nominativo della studentessa interessata a svolgere il tirocinio presso l'A.ULSS 7, specificando l'area di interesse di Psichiatria e allegando il relativo curriculum.

Preso atto che la richiesta di avvio tirocinio della studentessa indicata è stata accolta favorevolmente, con email conservata agli atti, dal dott. Nicola Magnavita, Direttore dell'UOC Psichiatria 1 (email del 7.02.24), e dalla dott.ssa Roberta Maschio, dirigente psicologo del Centro Salute Mentale 1 (email del 21.02.24).

Riscontrato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda, si propone di sottoscrivere la convenzione allegata alla presente proposta.

Preso atto che la convenzione avrà durata di 5 anni a decorrere dalla data di stipulazione, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Affari Generali propone di sottoscrivere la convenzione con la Scuola Europea di Psicoterapia Funzionale, allegata alla presente proposta di cui è parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di stipulare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di convenzione con la Scuola Europea di Psicoterapia Funzionale, allegato al presente atto come parte integrante, relativo allo svolgimento dell'attività di tirocinio formativo e di orientamento finalizzato alla formazione in psicoterapia, presso le strutture di questa Azienda;
2. di dare atto che la convenzione avrà durata di 5 anni a decorrere dalla data di stipulazione, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza;
3. di dare atto che la Scuola Europea di Psicoterapia Funzionale copre gli allievi iscritti nell'espletamento dell'attività di tirocinio per la Responsabilità Civile verso Terzi e per gli Infortuni;
4. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa azienda per

l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.

CONVENZIONE DI TIROCINIO

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

La Scuola Europea di Formazione in Psicoterapia Funzionale, riconosciuta dal MURST (con DM 16/11/2000 G.U. n. 298 del 22.12.00 sede principale e con D.M. 8.11.2005 – G.U. n. 269 del 18.11.2005 sedi distaccate), con sede Legale in Napoli e Sedi distaccate: Catania, Padova, Roma, Trieste Partita IVA 05415921211, rappresentata dal Dott. Luciano Rispoli nato a Napoli il 18.02.1946 (C.F. RSPLCN46B18F839L), nella sua qualità di Responsabile Legale, domiciliato per la carica presso la sede della Scuola medesima, Via Del Parco Comola Ricci 41 80122 Napoli

E

L'Azienda ULSS7 Pedemontana con sede legale in Via dei Lotti, 40, 36061 Bassano del Grappa (VI) C.F./P.I 00913430245 nella persona del suo Direttore legale dr. Carlo Bramezza, nato a Treviso (TV) il 4.05.1967 C.F. BRMCRL67E04L407D

PREMESSO CHE

L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i¹ prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda ospitante - ULSS7 Pedemontana assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di **5** per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

¹ Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008.

ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale;
- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a. il nominativo del tirocinante;
 - b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
 - c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
 - d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4

- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:
 - 1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - 2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - 3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - 4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

ART. 5

- **La Scuola Europea di Formazione in Psicoterapia Funzionale** assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;
- l'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 6

La Convenzione avrà durata di 5 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 7

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 8

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo.....data

Rappresentante Legale
Luciano Rispoli

**SEF - Scuola Europea di Formazione
in Psicoterapia Funzionale**

.....

Direttore Generale
Dott. Carlo Bramezza

AULSS7 Pedemontana

.....